

## **Informativa agli Alunni e familiari sui dati sensibili e giudiziari utilizzati dalla Scuola.**

Il <Codice Privacy> definisce "sensibili" i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, un handicap, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli idonei a rivelare la vita sessuale. Sono qualificati come "giudiziari" i dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria.

Ai sensi art. 22 comma 2 del <Codice Privacy> si comunica che la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che potrebbero riguardare gli Alunni e Familiari è illustrata nel <Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari>, approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 305 del 7.12.2006 (G.U. n. 11 del 15.01.2007). Tale <Regolamento> è pubblicato permanentemente anche all'Albo di questo istituto. Di seguito è presentato un sintetico estratto. Per ottenere maggiori delucidazioni sulle norme specifiche che regolano ogni singolo trattamento, è sufficiente chiederlo al personale di sportello.

### **Scheda 3 <Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari>:**

#### **Organismi collegiali e commissioni istituziona**

Il trattamento dei dati sensibili è necessario per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del MIUR e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.

Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

**Nell'ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili sindacali e i dati giudiziari**

#### **Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>**

**ART. 65:** " pubblicità dell'attività di organi"; **ART. 95:** "dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario".

#### **Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):**

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 del 19/05/1994)
-------------------------------	--

Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto

### **Scheda 4<Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari>:**

#### **ATTIVITÀ' PROPEDEUTICHE ALL' AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO**

I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono esseri trattati dati sensibili relativi:

- alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
- allo stato di salute per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;
- alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.

**Nell'ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili:** ORIGINE: razziale od etnica; CONVINZIONI: religiose o d'altro genere; STATO DI SALUTE: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari. **Sono trattabili anche DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO.**

#### **Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>**

**ART. 68:** "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni"; **ART. 73:** " supporto al collocamento e avviamento al lavoro "; **ART. 86:** " **a)** tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; **b)** stupefacenti e sostanze psicotrope; **c)** assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate"; **ART. 95:** "finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario

#### **Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):**

Leggi regionali sul diritto allo studio	ai sensi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N.382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO 29/08/1977)
---	---

Legge 25 marzo 1985, n. 121	Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 N. 85 SO.)
-----------------------------	---

Legge 5 febbraio	- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU
------------------	--

1992, n.104	17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. n. 115 so. del 19/05/1994)
Legge 196/1997	Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 SO. N. 154)
D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia (GU n. 092 SO 21/04/1998)
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.(GU n. 175 del 29/07/1998)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n. 258 SO03/11/1999)
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D.Lgs 19 febbraio 2004, n.59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31 )
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU 257 4/11/05)

### Scheda 5 <Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari>

#### ATTIVITÀ EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE

Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:

- alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;
- allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
- alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.

**Nell'ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili:** ORIGINE: razziale od etnica; CONVINZIONI: religiose, filosofiche, politiche o d'altro genere; STATO DI SALUTE: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari; Dati sulla Vita Sessuale. **Sono trattabili anche** DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO.

#### Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>

**ART. 68:** "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni"; **ART. 73:** " supporto al collocamento e avviamento al lavoro "; **ART. 86:** " **a**) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; **b**) stupefacenti e sostanze psicotrope; **c**) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; **ART. 95:** "finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ".

#### Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):

Leggi regionali sul diritto allo studio	ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO29/08/1977)
Legge 25 marzo 1985, n. 121	Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 N. 85 SO)
Legge 5 febbraio 1992, n.104	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 so. del 19/05/1994)
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567	REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. (GU n. 259 del 05/11/1996)
Legge 196/1997	Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 N. 154)
Legge 24 giugno	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione

1997, n. 196	del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia (GU n. 092 SO 21/04/1998)
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n. 258 SO 03/11/1999)
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D, Lgs 19 febbraio 2004, n. 59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31 )
D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174)

### Scheda 7 <Regolamento Dati Sensibili e Giudiziari>

#### RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE : GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Il trattamento concerne tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie, e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

**Nell'ambito delle attività descritte in questa scheda sono trattabili i dati sensibili:** ORIGINE: razziale od etnica; CONVINZIONI: religiose, filosofiche, politiche, sindacali o d'altro genere; STATO DI SALUTE: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi anche ai familiari; Dati sulla Vita Sessuale. **Sono trattabili anche DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO.**

#### Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, indicate nel <Codice Privacy>

**ART. 67:** "Attività di controllo e ispettive: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa ecc. b) accertamento con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo "; **ART. 71:** " Attività sanzionatorie e di tutela"

#### Fonti normative che prevedono gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 comma 2 del Dlgs 196/2003):

Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale	
DP.. 24 novembre 1971, n. 1199	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (GU n. 013 del 17/01/1972)
D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 so. del 19/05/1994)
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D, Lgs 19 febbraio 2004, n. 59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31 )
D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77	Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174)